


REGIONE
ABRUZZO




CONSIGLIO REGIONALE

Il Consigliere

L'Aquila, 03 MAG. 2016

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO



A00010396/PRES-02 03/05/16 CRA

Al Presidente del Consiglio Regionale
dell'Abruzzo
SEDE

OGGETTO: trasmissione progetto di legge.

Con la presente si trasmette, ai sensi dell'art. 59 del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, il progetto di legge recante "Disposizioni in materia di servizi minimi nel tpl" per il seguito di competenza.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE REGIONALE

dott. Camillo D'ALESSANDRO

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - L'AQUILA
SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI

Progetto di Legge N. 229/2016

Pervenuto il 3.5.2016 Prof. n. 10396

Si propone l'assegnazione alla Commissione 2^a pp. 4^a

L'Aquila, li 03.5.2016

Il Dirigente

Assegnato alla Commissione 2^a pp. 4^a

in data 4.5.2016

Il Presidente

Giuseppe Di Pangrazio

Progetto di legge recante
“Disposizioni in materia di servizi minimi nel TPL”

Articolo 1
I servizi minimi

1. La Regione assicura, nei limiti delle disponibilità del Fondo Regionale Trasporti di cui all'art. 28 bis della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)) e successive modifiche e integrazioni, i servizi minimi regionali e comunali, individuati tenendo conto dei criteri di cui all'art. 16 del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e integrazioni, nonché dei criteri indicati dall'art. 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, finalizzati a razionalizzare e renderne efficiente sia la programmazione sia la gestione, anche al fine del riparto delle risorse trasferite dal Fondo nazionale trasporti.
2. Fino all'approvazione del nuovo assetto ordinamentale del settore dei trasporti pubblici, in deroga agli articoli 13 e 14 della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche e integrazioni, la rete dei servizi minimi è definita dai servizi di trasporto regionale e comunale, individuati all'esito delle procedure poste in essere nel rispetto del capo VI della L.R. 10 gennaio 2011, n.1 (*Legge Finanziaria Regionale 2011*) e successive modifiche e integrazioni, assistiti da contributi di esercizio o corrispettivi contrattuali ovvero da trasferimenti a carico del Fondo Regionale Trasporti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, su proposta del Dipartimento competente per materia, il documento di ricognizione dei predetti servizi minimi.
3. Alla L.R. 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'art. 1, comma 1, lett. c) le parole “essenziali di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modificazioni” sono soppresse;
 - b) all'art. 3 comma 2, la lett m) è sostituita dalla seguente:

«m) proporre un servizio commerciale che sia compatibile e non si sovrapponga o interferisca con la rete dei servizi minimi, anche ai fini dell'efficienza ed efficacia della spesa pubblica. A tal fine il servizio proposto non deve prevedere relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi minimi.»;
 - c) all'art. 4, comma 1, lett. l) le parole «essenziali di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e successive modificazioni» sono soppresse.

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.


Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURAT.

I CONSIGLIERI REGIONALI

Camillo D'ALESSANDRO

PIERPAOLO PIETRUCCI



RELAZIONE

La disposizione in oggetto anticipa e, per alcuni aspetti, è preordinata a una serie di misure dirette al riordino del settore dei trasporti pubblici locali. Come è noto, la materia è nuovamente oggetto di attenzione da parte del legislatore nazionale, le cui nuove disposizioni contenute nello schema del decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, approvato in esame preliminare nel gennaio scorso dal Consiglio dei Ministri, sono attese in tempi relativamente brevi.

Appare utile ricordare che, nel corso del 2011, alla luce delle disposizioni di cui al capo VI della L.R. 1/2011 (Finanziaria Regionale 2011), fu avviato un processo di ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e comunale attraverso la razionalizzazione dell'offerta di tpl. L'operazione riguardò la riduzione del 10 per cento del tpl su gomma realizzata attraverso un taglio lineare che, in quanto tale, non entrò nel merito delle modalità di erogazione del servizio contribuito non risolvendo così il tema delle sovrapposizioni di corse ne' quello conosciuto come il fenomeno degli autobus vuoti soprattutto nelle ore cosiddette "di morbida"; il taglio fu pari a oltre 4 milioni di km per una riduzione di circa 8 milioni di euro di contribuzione.

La ulteriore fase che seguirà l'approvazione del presente progetto di legge si pone l'obiettivo di operare, con successiva legge regionale, una razionalizzazione dell'offerta non più con un taglio lineare, bensì con il taglio delle sovrapposizioni gomma su gomma e gomma su ferro, nonché con l'eliminazione delle corse in cui sono stati rilevati utenti pari a zero o di qualche unità.

Tra l'altro appare utile ricordare che gli obiettivi indicati rispondono alla necessità di far fronte non certo alla riduzione delle risorse trasferite dallo Stato, nel 2016 pari a quelle del 2015, bensì alle penalità che gravano sul "caso" Abruzzo degli anni 2012-2013 in quanto il sistema del tpl non ha garantito il rispetto di alcuni parametri, in particolare per quanto riguarda il rapporto costi-ricavi, in quanto i ricavi devono remunerare almeno il 35 per cento dei costi. Le penalità applicate al fondo 2016, per gli anni 2012 e 2013, ammontano a euro 8 milioni.

La disposizione che qui si propone, compie quindi, in attesa della riforma, un'operazione doverosa di collegamento e saldatura fra la realtà dei trasporti pubblici regionali e comunali e il dettato normativo e ribadisce, da un lato, lo stretto e vincolante rapporto tra le disponibilità del bilancio e la pianificazione dei servizi di trasporto pubblico e, dall'altro, l'esigenza che quest'ultima fornisca risposte alle priorità della mobilità (pendolarismo, accesso ai servizi sanitari e sociali, aree a domanda debole).

Essa, allo stesso tempo, consente di riavviare, altresì, la futura nuova programmazione potendo tener conto, per la prima volta dopo diversi anni, di una visione complessiva e organica dell'offerta attuale del nostro trasporto pubblico finanziato con le risorse pubbliche. Visione

organica cui tende l'ultimo capoverso di cui al secondo comma che prevede il documento ricognitivo della giunta.

La rete dei servizi minimi giova, peraltro, anche alla richiesta di ordine e di governo di tutto il settore dei trasporti pubblici, compreso quello delle linee commerciali (L.R. 11/2007), rispetto alle quali i servizi finanziati da risorse pubbliche devono potersi confrontare secondo schemi meno conflittuali possibili, perché le esigenze di sostenere finanziariamente i servizi meno redditizi, dei quali si fa carico la rete dei servizi minimi, non siano draconianamente frustrate da fenomeni di cd "cream skimming" con l'accaparramento delle linee di trasporto più redditizie. Anche per tale motivo l'ordine cui muove la disposizione, partendo dall'offerta di trasporto attuale, risulta avere un carattere sostanziale e in questa fase, per certi aspetti, irrinunciabile, considerato il difficile vissuto della L.R. 152/98. A tale proposito, per esigenze di coordinamento e chiarezza normativa, si è ritenuto di precisare che fino all'approvazione del riordino del settore, la definizione dei servizi minimi resa con il presente disegno di legge costituisce un procedimento in deroga alle procedure di cui agli artt. 13 e 14 della citata legge regionale.

Articolo 2

Neutralità finanziaria.

Articolo 3

Stabilisce l'entrata in vigore.

I CONSIGLIERI REGIONALI

Camillo D'ALESSANDRO

PIERPAOLO PIETRUCCI

